



Comune di Scandicci

ORDINANZA N. _____ DEL _____

PROT. _____

OGGETTO: orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate o assimilabili, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento. **Modifiche.**

IL SINDACO

- ❑ Vista la seguente normativa:
 - Legge Regionale del 22.07.1998, n°38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città";
 - Visto il D.Lgs 18/07/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 50 sulle competenze del sindaco in materia di regolazione degli orari ;
 - Visto l'art. 54 comma 3 del D.lgs. 267/00 che detta testualmente: "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie, si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici";
 - Vista la L.R. 07/02/2005 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, Codice del Commercio - "Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aeree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" ed in particolare l'art. 81 sugli orari dei pubblici esercizi;
- ❑ Richiamata la propria ordinanza n. 46 del 20/1/06 sulla disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento;
- ❑ Richiamati in particolare, gli artt. 2, 11, 12 e 17 della menzionata ordinanza 46/06;
- ❑ Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.121 del 9/12/08 di approvazione del regolamento comunale per l'apertura e la gestione di sale gioco;
- ❑ Richiamato in particolare l'art. 7 comma 3 della suddetta delibera nel quale si stabilisce che "per le sale gioco sottostanti e sovrastanti o adiacenti civili abitazioni l'orario di apertura è consentito dalle ore 13 alle ore 21,30. Al solo scopo di consentire il deflusso del pubblico è concessa mezz'ora di compenso sull'orario di chiusura prescelto. Per le sale gioco collegate ad altre attività l'orario di chiusura e di apertura è comunque disciplinato dall'ordinanza sindacale vigente in materia di orari delle attività economiche."
- ❑ Attesa la necessità di adeguare la disciplina degli orari di cui alla menzionata ordinanza n. 46/06:
 - ❑ alla nuova normativa nazionale e regionale e più in generale ai nuovi indirizzi di semplificazione e liberalizzazione delle attività commerciali;
 - ❑ al menzionato nuovo regolamento per l'apertura e la gestione delle sale gioco
- ❑ Ritenuto opportuno pertanto modificare l'ordinanza n. 46/06.

DISPONE

Di modificare gli artt. 2, 11, 12 e 17 dell'ordinanza 46/06 così come segue:

art. 2 comma 2: "ORARIO MASSIMO: 18 ore di apertura giornaliera."

art. 2 comma 7: "In ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco dell'orario prescelto. Detti orari dovranno essere resi noti come previsto all'art.18."

art. 11 comma 2: eliminato

art. 12 comma 4: "Negli esercizi autorizzati come sale gioco l'orario di apertura deve essere compreso tra le ore 13 e le ore 21,30. Al solo scopo di consentire il deflusso del pubblico è concessa mezz'ora di comporto sull'orario di chiusura prescelto."

Art. 13 comma 2: eliminato

art. 17 comma 2: eliminato

IL SINDACO